

Comune di Lama Mocogno Provincia di Modena

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2019

Lama Mocogno, 29/12/2020

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica

Bononi Maurizia Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Lama Mocogno componente con funzioni di Presidente *Bononi Maurizia*

Gualandi Katuscia Responsabile Settore Economico Finanziario del Comune di Lama Mocogno componente *Gualandi Katuscia*

Tazzioli Giuliano Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lama Mocogno *Giuliano Tazzioli*

Per la delegazione sindacale

Pasquesi Claudio rappresentate CGIL FP Enti Locali *Pasquesi Claudio*

Tagliaferri Vincenzo Rappresentante CISL *Tagliaferri Vincenzo*

Cirelli Massimiliano Rsu Cisl *Cirelli Massimiliano*

Pinotti Maria Rosa Rsu Cgil *Pinotti Maria Rosa*

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Lama Mocogno e la delegazione trattante di parte sindacale

RICHIAMATI

- I C.C.N.L. vigenti ed in particolare le discipline oggetto di contrattazione;

Le parti danno atto che per cause legate alla Emergenza COVID -19 che hanno impegnato la struttura comunale in innumerevoli adempimenti e limitata anche la possibilità di riunire le Delegazioni, non è stato possibile addivenire ad una compiuta definizione di tutti gli istituti previsti nel CCNL 21/05/2018 e pertanto

CONVENGONO


1)-Di sottoscrivere il seguente Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del Fondo per il Trattamento Accessorio 2019 quale "accordo transitorio" che viene redatto per disciplinare esclusivamente la parte economica del contratto decentrato integrativo del Comune di Lama Mocogno relativo all'anno 2019. La parte normativa sarà disciplinata secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo nazionale Funzioni Locali 2016/2018 con i contratti successivi.

2)-Il presente contratto decentrato integrativo, di cui la premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, riguarda l'anno 2019, si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Lama Mocogno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e/o part-time, inquadrato nelle categorie A, B, C e D.

3)-Il fondo è costituito come da allegato A) alla Relazione Tecnico finanziaria del Responsabile del Settore Amministrativo, allegata al presente contratto, che di seguito si riporta per quanto riguarda la destinazione delle risorse:

UTILIZZO DELLE RISORSE € 71.389,52

ISTITUTO	NATURA DELLE RISORSE	IMPORTO
Progressioni Orizzontali COSTO fino al 31/12/2019 (dedotto il costo per EX LED personale in servizio)	Stabili	€ 29.183,00



Indennità di comparto (decurtata di € 804,61 per quota art. 33, 4 comma lett. a CCNL 22/01/2004 a carico Bilancio	Stabili	€ 7531,00
Indennità di rischio	Stabili	€ 3520,58
Indennità per particolari responsabilità, e maneggio valori	Stabili	€ 8650,00
Indennità per attività disagiate	Stabili	€ 2835,83
Indennità di reperibilità	Stabili	€ 6535,64
Totale utilizzo risorse stabili		€ 58.256,05
Produttività	Stabili e variabili	€ 13.133,47

3.1) La quota massima destinata alle particolari responsabilità è fissata in Euro 8650,00; gli importi individuali assegnati sulla base delle pesature di cui al CD integrativo del 23/02/2017 (approvato con Deliberazione della G.C. n. 5/2017) sono conformi all'art. 70 quinquies del CCNL 21/05/2018 e comprende anche l'indennità maneggio valori;

3.2) La quota massima per la corresponsione dell'indennità per attività disagiate è stabilita in € 2835,83 e sarà oggetto di revisione nella prossima contrattazione per l'applicazione dell'art. 70 bis del CCNL 21/05/2018;

3.2) La quota per la corresponsione dell'indennità di reperibilità sulla base dei piani predisposti dai Responsabili competenti, è stabilita in € 6535,64 e sarà oggetto di eventuale revisione economica nella prossima contrattazione per l'applicazione dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018;

Le aree di Pronto Intervento dei servizi dell'Ente per le quali è già istituito il servizio di pronta reperibilità, sono le seguenti:

- a) Anagrafe/Stato Civile
 - b) Addetti al Servizio Tecnico/manutentivo per salatura e ghiaiatore strade e spalata neve;
 - c) Protezione civile (da ultimo Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 49/2018)
- Gli importi orari corrisposti sono conformi all'art. 24, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

3.3) La remunerazione degli istituti contrattuali quali indennità, rischio e reperibilità è definita dai contratti nazionali previgenti e per i criteri dalla contrattazione decentrata integrativa che sarà oggetto di revisione nella prossima contrattazione per l'applicazione degli artt.li 70 bis e 24 del CCNL 21/05/2018;

3.4 L'indennità di comparto è definita dal CCNL vigente;

3.5) Eventuali risparmi sulle somme massime di cui sopra saranno aggiunti alla somma destinata all'incentivo di produttività.

3.6) L'individuazione degli aventi diritto all'indennità di disagio e di rischio è compiuta, nel rispetto delle predette regole, dal datore di lavoro così come la regolamentazione della reperibilità.

5) -Non sono previste per l'anno in corso progressioni orizzontali; le parti concordando di giungere ad una modifica della disciplina delle progressioni all'interno della categoria approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2017, approvando il nuovo Regolamento condiviso a livello di Unione dei Comuni del Frignano;

6)- La quota del fondo destinata ad incentivare la produttività verrà utilizzata applicando la metodologia e quant'altro previsto all'art. 8 del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2007, nelle more della ^{applicazione} ~~approvazione~~ del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance come da proposta del Nucleo di Valutazione Associato della Unione dei Comuni del Frignano;

7) -L'attribuzione degli incentivi è comunque subordinata alla verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi di PEG e del correlato piano delle performance.


8)- Per quanto non espressamente previsto si richiamano, qualora compatibili, le norme contenute nei contratti decentrati pregressi.

Per la delegazione di parte pubblica


Bononi Maurizia componente con funzioni di Presidente



Gualandi Katiuscia componente




Tazzioli Giuliano componente



Per la delegazione sindacale

Pasquesi Claudio rappresentate CGIL FP Enti Locali



Tagliaferri Vincenzo Rappresentante CISL



Cirelli Massimiliano Rsu Cisl



Pinotti Maria Rosa Rsu Cgil





COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
SETTORE "AMMINISTRATIVO"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019.

PREMESSO che:

- il D.l.g.s. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosiddetta "Riforma Brunetta", ha introdotto profonde modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 36 in data 30/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 42, comma 2, lett.a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in adeguamento ai principi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;
- con Deliberazione della G.C. n. 29 in data 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato ai sensi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;

Sulla base del citato Decreto ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

Gli obiettivi sono programmati su base annuale e pluriennale e definiti all'inizio dell'esercizio dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico finanziaria: Programma di mandato, Bilancio di Previsione, Programma triennale e annuale dei lavori pubblici, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche sviluppano in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio il ciclo di gestione della performance.

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità, e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance organizzativa e individuale, le amministrazioni redigono annualmente il Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e gli obiettivi assegnati ai titolari di funzioni dirigenziali, con i relativi indicatori.

1

- con la Determinazione del Segretario Comunale n. 3 in data 5/03/2019 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2019 costituito dal PEG 2019;

- le schede di valutazione e l'individuazione degli indicatori che costituiscono il sistema di misurazione organizzativa ed individuale della Performance saranno definite dall'Organismo Indipendente per la valutazione/Nucleo di Valutazione e verrà approvato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi: la validità delle stesse e le procedure per la compilazione subordinata alla valutazione metodologica e ratifica da parte del Nucleo di Valutazione/OIV.
- che nella fase transitoria, fino all'approvazione del nuovo sistema di valutazione la valutazione viene effettuata con il sistema previgente, approvato con il CCNL decentrato 22/08/2000;

Ciò premesso:

Il Responsabile del Settore Amministrativo, ai fini della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis. Dlgs 165/2001 e per consentire la valutazione di merito da parte della Giunta Comunale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato 2019, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1/04/99, redige la presente relazione.

La costituzione annuale del Fondo per il Trattamento Accessorio è stata effettuata in questi anni dal 1999 in poi a seguito della Revisione del Sistema di Classificazione del Personale del Comparto delle "Regioni ed Autonomie Locali" dal 31 marzo 1999 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999 relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del Comparto "Regioni - Autonomie Locali" nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003; seguono per le implementazioni contrattuali i CCNL 9/05/2006 per il biennio economico 2004 - 2005, il CCNL 11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007; il CCNL 31/07/2009 per il biennio economico 2008 - 2009, tenuto conto altresì delle limitazioni legislative per le misure di contenimento della dinamica retributiva del pubblico impiego e il blocco della contrattazione (D.L. 112/07 convertito in L. 133/08 e D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e Leggi Finanziarie). L'art. 31 del CCNL 22/01/2004 ha stabilito una nuova disciplina di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio suddividendolo in due categorie: risorse stabili e risorse variabili e ne stabilisce le relative fonti di finanziamento.

Risorse stabili: art. 31, c.1, sono le risorse aventi il carattere della certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Risorse variabili: art. 31, c.2, risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità, vengono determinate con riferimento a specifica disciplina che rimanda agli istituti della previgente disciplina contrattuale e possono essere confermate e aumentate dagli Enti di anno in anno a condizione che vengano confermate e realizzati obiettivi e condizioni che ne hanno determinato l'implementazione.

Le risorse stabili vengono destinate al finanziamento degli istituti stabili (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di responsabilità, turno, rischio, reperibilità, disagio etc.) e se disponibili possono finanziare gli istituti variabili del salario accessorio (incentivi produttività).

Le risorse variabili possono essere utilizzate solo per incentivi di produttività.

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/04/99 le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di Area di Posizione Organizzativa rimangono a carico del Bilancio e quindi non sono comprese nel Fondo per "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" di cui all'art. 15 del CCNL 1/04/1999.



2




A sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a calcolare il Fondo per il Trattamento Accessorio **fino al 2014** come di seguito indicato rispettando il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 3105/2010 n. 78 come prorogato fino al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 1, lett. a del D.P.R. 122/2013) e successivamente modificato dal comma 456, art. 1 L. 14/2013 – legge di stabilità 2014.

Storico della costituzione Fondi per il trattamento accessorio dal 2010 :

- A) **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010: € 84.171,03**
- B) **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2011: € 82.534,39 (variazione percentuale 95% 2010 applicata pro-rata temporis in relazione alla data di cessazione del personale in ragione che per il periodo in servizio aveva diritto al trattamento accessorio)**
- C) **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2012: €74.348,27**
(variazione percentuale 88,33% rispetto 2010, tenuto conto riduzione importo art. 33, c. 4, lett.a CCNL 22/01/2004).*
- *NOTA: dal Fondo 2012 il Finanziamento indennità comparto (ART. 33, C. 4 LETT. a CCNL 22/01/2004) costo € 1600,00 non viene portata in aumento della parte stabile e non viene considerata nel costo annuo per indennità di comparto (in quanto a carico de Bilancio dell'Ente).
- D) **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013: € 71.5643,32**
(variazione percentuale 86,67% rispetto 2010)
- E) **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2014: € 66.937,54**
(variazione percentuale 81,66% rispetto 2010)
- FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015.**

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e le successive modifiche ed integrazioni:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Sulla base della norma sopracitata si è provveduto a calcolare il Fondo per il **Trattamento Accessorio 2015**, come di seguito :

- a) le risorse destinate al trattamento accessorio vengono decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del D.L. 78/2010 fino al 2014 per complessivi **€15.033,48** che viene effettuata in rapporto percentuale sulla parte stabile e variabile.
- b) le risorse accantonate per RIA cessati anno per anno nel periodo 2010 – 2014 vengono aggiunte al Fondo nei seguenti importi:

Personale cessato 2011 RIA = Quota annua €924,69
Personale cessato 2012 RIA = Quota annua €1.237,73
Personale cessato 2013 nessuno
Personale cessato 2014 RIA = Quota annua € 493,22

Ai sensi della Circolare RGS n. 20/2015 le quote di RIA che si applicano al Fondo 2015 sono decurtate delle percentuali di riduzione per anno di riferimento (art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2015) e pertanto nei seguenti importi:

Anno 2011 RIA € 493,69 = variazione percentuale 95% € 878,45

Anno 2012 RIA € 1237,73 = variazione percentuale 88,33% € 1.093,28

Anno 2014 RIA € 493,22 = variazione percentuale 81,66% € 402,66

Totale riduzione € 281,25, riduzione permanente da applicare alla parte stabile da aggiungere alla riduzione di cui alla precedente lett.a)

Totale incremento RIA al netto delle riduzioni € 2374,39.

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015 € 68.636,15

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016

Stante il venire meno del blocco dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, sono state programmate nel 2015 progressioni orizzontali nella misura massima di € 3500,00.

VISTO l'art. 1, c 236 della L. 208/2015:

" Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Nel corso del 2016 non si sono verificate cessazioni;

Il numero delle unità di personale al 31/12/2016 è di n. 22 comprese le Posizioni Organizzative in n. di 3.

Il fondo per il trattamento accessorio 2016 è stato pertanto costituito in € 68.663,15.

(la differenza in aumento di € 27 rispetto al Fondo 2015 così come costituito con la Determinazione n. 253/2015 deriva dalla approvazione delle progressioni orizzontali 2015 e quindi dal differenziale degli aumenti contrattuali a carico del Bilancio, che comunque deve essere applicato al Fondo 2015).

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

Visto il Dlgs 75/2017 che all'art. 23, comma 1 e 2, dispone:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive

alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il fondo per il trattamento accessorio 2017 è stato pertanto costituito in € 68.663,15.
(non è più prevista la riduzione per le cessazioni di personale per l'abrogazione art. 1, comma 236 L. 208/2015, fermo restando che nel 2016 non si sono verificate), la dotazione al 31/12/2017 è n. 22 unità.

Il limite suddetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 verrà virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza e per l'incarico in convenzione con il Comune di Palagano) per la certificazione del Conto annuale.

Al fondo si intendono aggiunte:

- Le somme destinate al pagamento dell'Ex LED che verranno poi riportate sul Fondo a seguito delle cessazioni del personale beneficiario;
- Risorse destinate ad incentivazione specifiche disposizioni di legge;

*A decorrere dalla approvazione del Dlgs 50/2016 e s.m. gli incentivi di cui all'art. 113 del medesimo Dlgs sono stati ricompresi nel Fondo per il Trattamento Accessorio e nel limite per la sua quantificazione di cui al richiamato art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017; nell'anno 2017 sono stati calcolati sulla base degli atti approvati in complessivi € 2143,77; di tale importo l'80% costituisce il compenso per i soggetti individuati nel citato art. 113 ed incaricati con gli appositi atti dell'Ente (che sarà ripartito ai sensi del Regolamento vigente); da tale importo saranno scorporati gli oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap e la somma restante, quantificata in € 1286,58 viene ricompresa, per la destinazione, nel Fondo per il trattamento Accessorio 2017.

- L'indennità di comparto del personale assunto su posti istituiti dopo il 22/01/2004 rimane a carico del Bilancio dell'Ente, come la quota per indennità di comparto art. 33, comma 4, lett.a CCNL 22/01/2004).

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018

CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

CHE la costituzione del Fondo risorse decentrate non trova più le sue regole fondamentali nell'art. 31 del Ccnl del 22 gennaio 2004, bensì nell'art. 67 del predetto contratto;

CHE il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in risorse stabili (che rappresentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità " e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo);

 5

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali, che saranno oggetto di conferma della Giunta Comunale all'atto della autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato;

RILEVATO che l'art. 67 del CCNL Funzioni Locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

-al comma 1:

- che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate " è costituito **da un unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;

-che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- al comma 2:

- che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

-lett. a) di un importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere sull'anno 2019;

-lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla stessa data;

-lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Considerato:

- Che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017;
- Che l'art. 23 del Dlgs n. 75 del 25/05/2017 al comma 2, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Che la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) afferma: " *In relazione agli incrementi del Fondo risorse*

decentralizzate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b) , le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di Finanza Pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

- Che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Puglia, con la deliberazione n. 99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge e da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale della Lombardia (Deliberazione 25/07/2018 n. 221), alla Sezione delle Autonomie;
- Che le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato *“atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri , in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti “*, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;

Che il Fondo 2018 è costituito come da Tabella allegata al contratto decentrato siglato in data 15/10/2019 come segue:

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 € 68.970,08

Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. b) € 1114,30


(LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15)

DATO ATTO per il Fondo 2018 che:

- Le progressioni orizzontali concordate con il CCNL 2017 fino ad un massimo di € 3000,00, sono state approvate il 22/12/2018 e quindi hanno avuto decorrenza dal 01/01/2018 e sono state portate, nell'importo ivi definito, in decurtazione fissa dal Fondo 2018 nel contratto decentrato 2018 firmato il 15/10/2019.
(Dipartimento della Funzione Pubblica nota n. 7259 del 5/02/2014 e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 83583 del 27/10/2014 e nota prot. 49781 del 24/03/2017 e da ultimo confermato con l'art 68 Lett J del CCNL 21/05/2018

-Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Il limite suddetto, **ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017**, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 verrà virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza e per l'incarico in convenzione con il Comune di Palagano) per la certificazione del Conto annuale.



COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019.

Ritenuto di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 come da Tabella A allegata alla presente relazione;

DATO ATTO che:

Parte Stabile:

- l'importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere sull'anno 2019 ammonta a € 1831 (e non è soggetto a limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018);
- Il valore delle RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001 del personale cessato nel 2017 e 2018 è pari a € 1555,58 (due unità); (si applica al 2019 stante la possibilità di rispetto del limite 2016);
- Che l'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari a € 1114,30 (e non sono soggetti a limite);

Parte variabile:

- Si propone la conferma delle risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € 7846,53 (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, fatti salvi i limiti di legge.
- si integrano le risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 2016/2018 degli importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA del personale cessato per la parte relativa alle mensilità successive alla cessazione per € 279,73 per una unità cessata il 1/07/2019 (si applica al 2019 stante la possibilità di rispetto del limite 2016);

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 € 71.389,52


Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. a e b) € 2945,30

Fondo soggetto a limite 2016 € 68.444,22

LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15

Fondo 2019 = rispetto del limite 2016.

Il limite suddetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 verrà virtualmente aumentato



in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza e per l'incarico in convenzione con il Comune di Palagano) per la certificazione del Conto annuale, esposto come segue:

Limite indennità di posizione e risultato anno 2016 € 38.812,50

Spesa 2019 per indennità PO e risultato € 42.866

Rimborsi altri Enti € 4.053

Limite virtuale 2016 € 42.866

CONSIDERATO che:

- le risorse relative alle progressioni orizzontali, ex LED e indennità di comparto che si rendono disponibili con le cessazioni del personale sono riportate nella disponibilità del fondo risorse stabili;
- ai dipendenti viene effettuato mensilmente (o periodicamente in corso d'anno) il pagamento delle seguenti voci contrattuali:
 - Progressioni orizzontali acquisite;
 - Indennità di comparto;
 - Indennità di rischio;
 - Indennità di turno;
 - Reperibilità;
- Verrà effettuata, al momento della liquidazione dei compensi, la trattenuta di malattia di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 e s. m. e le economie costituiscono economie di bilancio;
- Gli istituti: rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, disagio vengono liquidati in base alla presenza in servizio del dipendente;
- Per le indennità di responsabilità il contratto decentrato prevede i criteri di attribuzione dei compensi sulla base della pesatura approvata dall'Ente;
- il personale destinatario delle indennità di rischio e disagio è individuato sulla base di criteri derivanti dai CCNL vigenti, dal CDI sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente, di cui alla Determinazione di ricognizione n. 458 del 31/12/2009 e successive modifiche/integrazioni;
- il personale destinatario della indennità di reperibilità è individuato annualmente sulla base dei piani di reperibilità predisposti per le aree di pronto intervento;
- la "produttività individuale", per la quota che rimane disponibile, dopo l'assegnazione delle risorse per gli istituti di cui sopra, verrà erogata, **in via transitoria**, sulla base del sistema di valutazione approvato con il CCNL decentrato 22/08/2000;
- si dà atto che l'importo complessivo del fondo è al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale;

L'UTILIZZO DEL FONDO 2019 VIENE PROPOSTO, IN VIA PROVVISORIA, COME DA TABELLA A) ALLEGATA, IN ATTESA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

(al 31/12/2019 le figure in servizio beneficiarie dell'Ex LED sono n. 2 per una quota storica di € 1361,23) da detrarre dal costo delle progressioni orizzontali;

DATO ATTO che:

- sono rispettati i vincoli della spesa di personale e i vincoli di Bilancio;
- si provvederà a richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, del Dlgs 165/2001 e del Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per l'attestazione della allocazione delle risorse necessarie al finanziamento del Fondo che sono previste nel Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, ai capitoli di competenza.

-La proposta di mantenimento dell'incremento 1,2% è stata approvata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato.

E' stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti.

Lama Mocogno li 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"AMMINISTRATIVO"
BONONI Maurizia



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Prov. di Modena)

TABELLA A

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-
TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019.**

RISORSE STABILI	2019
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 CCNL 22/05/2018)	€ 73.795,39
QUOTA 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (Art. 67, c. 2, lett. A) – a valere nel Fondo dell'anno 2019 non soggetto al limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018)	€ 1831,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67, COMMA 2 LETT. B) non soggetto al limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018)	€ 1114,30
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO il 31/12/2018 (calcolo unità cessate dal 2017, n. 2) <i>se sussiste rispetto limite</i>	€ 1555,58
(A DEDURRE) DECURTAZIONE CONSOLIDATA DAL 2015 (art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 - comma 456 art. 1 L. 147/2013)	€ 13.078,48
TOTALE FONDO 2019	€ 65.217,79

PARTE VARIABILE	2019
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO nel 2019 (a regime nel 2020 € 559,26)	€ 279,73
INTEGRAZIONE 1,2 % art. 67 c. 4 CCNL 22/05/2018 -art. 15, c.2, CCNL 1/04/99	€ 7847,00
(A DEDEURRE) DECURTAZIONE CONSOLIDATA DAL 2015 (art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 - comma 456 art. 1 L. 147/2013)	€ 1955,00
TOTALE FONDO 2019	€ 6.171,73

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 € 71.389,52
Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. a e b) € 2945,30
Fondo soggetto a limite 2016 € 68.444,22

LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15
Fondo 2019 = rispetto del limite 2016.

Risorse stabili € 65.217,79


Risorse variabili € 6.171,73

UTILIZZO DELLE RISORSE € € 71.389,52

ISTITUTO	NATURA DELLE RISORSE	IMPORTO
Progressioni Orizzontali COSTO fino al 31/12/2019 (dedotto il costo per EX LED personale in servizio)	Stabili	€ 29.183,00
Indennità di comparto (decurtata di € 804,61 per quota art. 33, 4 comma lett. a CCNL 22/01/2004 a carico Bilancio)	Stabili	€ 7531,00
Indennità di rischio	Stabili	€ 3520,58
Indennità per particolari responsabilità, e maneggio valori	Stabili	€ 8650,00
Indennità per attività disagiate	Stabili	€ 2835,83
Indennità di reperibilità	Stabili	€ 6535,64
Totale utilizzo risorse stabili		€ 58.256,05
Produttività	Stabili e variabili	€ 13.133,47

Lama Mocogno li 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BONONI Maurizio

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'BONONI Maurizio'. Below it, there are several other signatures and initials, including a large stylized 'F', a signature that looks like 'Lama', and a circled '1'.